

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura


2018

6

FUSIONI E SCISSIONI

- Profili civilistici e contabili
- La contabilizzazione delle operazioni di fusione
- Le scissioni negli OIC e negli IFRS
- La natura del patrimonio netto nelle fusioni contabilizzate secondo l'IFRS 3
- La gestione delle posizioni soggettive nella scissione
- Le riserve in sospensione d'imposta
- Composizione del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione
- La sostitutiva consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

Mensile, Anno 9, n. 6, Giugno 2018 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano




Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

IPSOA InPratica FISCO è già on line

EDIZIONE 2018



Y48GACL

Testo digitale sempre aggiornato

Modifiche immediatamente visibili

Testo integrale di norme e interpretazioni

Integrato con OneFISCALE per approfondire

ACQUISTALO SUBITO! www.ipsoa.it/fiscoinpratica - Tel. 02.45435207
Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie
Visita le migliori librerie professionali

Bilancio

Operazioni straordinarie

Fusione e Scissione: profili civilistici e contabili*di Marco Sorrentino***5**

Fusione

La contabilizzazione delle operazioni di fusione*di Francesco Legrottaglie e Francesco Vanacore***12**

Principi contabili

La scissione negli OIC e negli IFRS*di Gian Carmine Soreca***23****Reddito d'impresa**

Patrimonio netto

La natura del patrimonio netto nelle fusioni contabilizzate secondo l'IFRS 3*di Alessandro Sura e Valeria Russo***31**

Scissione

La gestione delle posizioni soggettive nella scissione*di Veronica Busatta***37**

Scissione

Le riserve in sospensione d'imposta*di Giorgio Piccinini***44**

Riserve

Composizione del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione*di Giulio Salvi***51**

Imposizione sostitutiva

La sostitutiva consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori*di Luca Miele***58****BILANCIO
E REDDITO**

D'IMPRESA

EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaGECA S.r.l. via Monferrato 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99.952**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

e-mail: rivista.bilancioereddito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia, n. 97

Edificio B3

20142 Milano (MI)

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, III Edizione 2018.

Per approfondimenti si veda:

Bilanci straordinari - § 4.1.1. *Fusione*

Operazioni straordinarie - § 25.5.4. *Regime delle riserve in sospensione d'imposta*; § 25.5.7. *Trasferimento delle posizioni soggettive della società scissa*; § 25.6. *Regimi di imposizione sostitutiva*; § 25.6.2. *Regime sostitutivo dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR*; § 25.6.3. *Regime sostitutivo del D.L. n. 185/2008*

Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda

www.ipsoa.it/bilancioeredditodimpres

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioereddito

Italia - Annuale: € 225,00
Estero - Annuale: € 450,00

Prezzo copia € 26,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Fusione e Scissione: profili civilistici e contabili

di Marco Sorrentino (*)

Nei gruppi aziendali, ma non solo, le fusioni e le scissioni sono sempre più diffuse, in quanto permettono di gestire nel migliore dei modi le diverse dinamiche e problematiche che possono verificarsi all'interno delle società. È importante, però, che tali operazioni vengano eseguite correttamente, sia da un punto di vista formale, attraverso la formazione della documentazione richiesta dalla legge e le tempistiche previste, sia da un punto di vista sostanziale, attraverso la determinazione delle differenze di annullamento e di cambio. In particolare, con riferimento a queste ultime, diviene fondamentale il ruolo del terzo indipendente, che deve possedere le qualità di esperienza e indipendenza, così da poter tutelare anche le minoranze societarie. In tale contesto, il ruolo dei controllori, viene suddiviso tra il collegio sindacale, più attento al corretto compimento formale delle operazioni, e tra i revisori, che si trovano a dover controllare la corretta iscrizione in contabilità delle operazioni che sono scaturite.

Le differenti tipologie di fusione e di scissione

Le operazioni straordinarie si distinguono in diverse tipologie. Tra queste un ruolo importante lo rivestono le operazioni di fusione e di scissione, che vengono disciplinate dal Codice civile dagli artt. 2501 e seguenti e dal principio contabile nazionale OIC 4.

In particolare, la fusione, a norma dell'art. 2501 del Codice civile, si distingue in "fusione propria" nel caso in cui due o più società vengano fuse dando vita alla nascita di una nuova società, detta *newco* (Tavola 1), oppure in "fusione per incorporazione" nel caso in cui una o più società vengano incorporate in un'altra preesistente (Tavola 2).

La scissione, invece, a norma dell'art. 2506 del Codice civile, si differenzia in "scissione totalitaria" (Tavola 3) nella quale l'intero patrimonio aziendale viene suddiviso tra società preesistenti oppure di nuova costituzione, con la cancellazione della società scissa, e in "scissione parziale" nella quale viene trasferita solo una parte del patrimonio societario, con il mantenimento in vita della società scissa (Tavola 4).

L'iter legislativo

Le operazioni di fusione e di scissione, seppur totalmente differenti tra loro, sono accomunate da un identico *iter* procedimentale, che prevede alcuni importanti passaggi e l'intervento di un notaio.

In particolare, i momenti in cui si articolano tali operazioni sono:

- progetto di fusione (art. 2501-*ter* c.c.); progetto di scissione (art. 2506-*bis* c.c.);
- decisione di fusione (art. 2502 c.c.); decisione di scissione (art. 2506-*ter* c.c.);
- atto di fusione (art. 2504 c.c.); atto di scissione (art. 2506-*ter* c.c.).

Durante il progetto, che è la fase introduttiva, l'organo amministrativo definisce le condizioni e le caratteristiche dell'operazione, che poi dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea. In tale fase, l'aspetto più importante è da ricondurre nella valutazione del rapporto di cambio delle azioni o quote in base al quale la partecipazione in una società partecipante alla fusione o alla

Nota:

(*) Università degli Studi di Genova

Operazioni straordinarie

Tavola 1 - Fusione propria: società X e società Y si fondono in una nuova società detta Newco

| Pre fusione | | Post fusione | |
|--------------------|-----------|--|----------------------|
| Socio A Socio B | Società X | Socio A Socio B Socio C Socio D | Società <i>Newco</i> |
| Socio C Socio D | Società Y | | |

Tavola 2 - Fusione per incorporazione: la società X viene incorporata nella società Y

| Pre fusione | | Post fusione | |
|--------------------|-----------|--|-----------|
| Socio A Socio B | Società X | Socio A Socio B Socio C Socio D | Società Y |
| Socio C Socio D | Società Y | | |

Tavola 3 - Scissione totalitaria: società X si scinde e il suo patrimonio viene suddiviso tra la società Y e la società Z

| Pre scissione | | Post scissione | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Socio A Socio B | Società X | Socio A Socio B Socio C | Società Y |
| Socio C | Società Y | Socio A Socio B Socio D | Società Z |
| Socio D | Società Z | | |

Tavola 4 - Scissione parziale: la società X si scinde e parte del suo patrimonio confluisce nella società Y

| Pre scissione | | Post scissione | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Socio A Socio B | Società X | Socio A Socio B | Società X |
| Socio C | Società Y | Socio A Socio B Socio C | Società Y |

scissione viene trasformata nella società risultante, comprensivo dell'eventuale conguaglio in denaro.

Il Codice civile, richiede che il progetto venga presentato unitamente ad altri documenti, utili per comprendere le realtà aziendali che si accingono ad effettuare l'operazione straordinaria. In particolare, viene richiesta la redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti, che non possono avere una data anteriore a centoventi giorni rispetto al momento di deposito del progetto, salvo il caso in cui venga utilizzato l'ultimo bilancio approvato, per il quale il termine passa da centoventi giorni a sei mesi. Tali situazioni patrimoniali sono dei veri e propri bilanci composti da conto economico e stato patrimoniale, mentre la nota integrativa non è richiesta se non negli aspetti più importanti.

Oltre alle situazioni patrimoniali, il progetto deve essere accompagnato alla relazione dell'organo amministrativo, in cui devono essere spiegate e giustificate le ragioni, giuridiche ed economiche, che hanno condotto alla volontà di intraprendere l'operazione straordinaria. Inoltre, in tale relazione devono essere indicati e illustrati i criteri alla base della determinazione del rapporto di cambio.

Infine, il progetto deve essere corredato dalla relazione di un esperto indipendente che deve dare un parere riguardante la congruità del rapporto di cambio e l'adeguatezza del metodo utilizzato dall'organo amministrativo per la sua determinazione. La figura dell'esperto è di fondamentale importanza, in quanto utile per la tutela delle minoranze societarie, che potrebbero vedere lesi i propri diritti senza aver modo di intervenire direttamente. Aver un corretto rapporto di forza permette di non vedere ridotta la propria partecipazione al capitale, senza valido motivo. Proprio per tutelare questi interessi, la legge attribuisce all'esperto delle precise responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

Questa prima fase, viene notevolmente semplificata nel caso in cui le società partecipanti all'operazione straordinaria, siano costituite dai medesimi soci, considerati sia in termine di teste che, anche, di quote. In tale casistica, infatti, non si pongono problemi relativi alla determinazione del rapporto di cambio in quanto la società risultante dovrà avere uguale compagine sociale rispetto alle altre società,

per cui viene richiesto il solo progetto e la redazione delle situazioni patrimoniali.

La prima fase termina con il deposito dei documenti indicati, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le società partecipanti, nelle sedi delle società stesse e lì dovranno restare per almeno trenta giorni prima che si possa iniziare la fase successiva, così che tutti i soci possano visionarli e proporre eventuali osservazioni. Inoltre, il progetto deve essere reso pubblico anche nei confronti dei terzi portatori di interesse attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti all'operazione. Anche in questo caso, dall'iscrizione devono decorrere almeno trenta giorni, prima che si possa procedere con la fase successiva. Tale termine, utile per i soci al fine di poter partecipare consapevolmente alla successiva votazione (momento principale della seconda fase), può essere ridotto nel caso in cui tutti i soci si dichiarino già informati e rinuncino al termine di legge.

La seconda fase è quella della decisione in merito alla fusione o alla scissione. Le società partecipanti sono chiamate ad approvare il progetto, decidendo, quindi, se procedere o meno con l'operazione straordinaria. Tale momento è di grande importanza, in quanto per la prima volta viene richiesto alla proprietà di prendere una posizione in merito a quanto deciso dagli amministratori. La prima fase, infatti, è totalmente ad appannaggio degli organi amministrativi, mentre in questa seconda fase i protagonisti sono direttamente i soci. Le maggioranze vengono direttamente disciplinate dal Codice civile, salvo quanto previsto dai singoli statuti societari.

Una volta che siano state effettuate le votazioni, le delibere devono essere pubblicate nel Registro delle Imprese, entro il termine di trenta giorni.

L'iter procedimentale si conclude con la stipula dell'atto (Tavola 5). La legge, però, prevede un congruo termine, valutato in sessanta giorni, tra la data dell'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare e il momento della stipula dell'atto, entro cui è data facoltà ai creditori delle diverse società di opporsi alla realizzazione dell'operazione; in mancanza e decorso il termine si presume un tacito consenso.

Tale termine, però, può essere ridotto nel caso in cui l'organo amministrativo recuperi il

Operazioni straordinarie

consenso di tutti i creditori, che deve essere dato per iscritto, oppure nel caso in cui siano stati soddisfatti tutti quelli che non erano d'accordo o, ancora, se siano state depositate, presso un istituto di credito, le somme necessarie per il loro soddisfacimento.

Anche l'atto di fusione o scissione, redatto per atto pubblico, deve essere iscritto al Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla sua redazione e depositato presso le società partecipanti. Con riferimento alla fusione, tale atto, però, non può essere depositato nella società risultante dalla fusione o nell'incorporante, prima che sia avvenuto il deposito nelle altre società partecipanti.

È, infine, utile ricordare, che i termini prima indicati possono essere ridotti alla metà nel caso in cui all'operazione straordinaria non partecipino "società azionarie" (S.p.a. o S.a.p.a.).

Le differenze di fusione/scissione

Le operazioni straordinarie prevedono la redazione di alcune scritture aventi grado di complessità differente. In tale ambito non ci si vuole soffermare sulle scritture di chiusura e apertura dei conti societari, bensì si vuole porre l'attenzione sulle problematiche relative all'eventuale annullamento di una partecipazione (società Alfa che incorpora la società Beta, di cui possiede una partecipazione) e al rapporto di cambio.

Differenze da annullamento

Le differenze di annullamento si generano nel caso, assai frequente, in cui sia volontà dell'organo amministrativo di procedere, ad esempio, con un'operazione di fusione per incorporazione con una società di cui si possiede una partecipazione, magari anche totalitaria. In tale situazione la principale difficoltà risiede nella necessità di procedere all'annullamento della partecipazione, con emersione di un eventuale avanzo o disavanzo da fusione. Il disavanzo di fusione si genera nel caso in cui la partecipazione sia iscritta nel bilancio della società incorporante per un valore maggiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società incorporata. Tale disavanzo, che deve essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale della società incorporante, può essere spiegato da una serie di fattori, tra cui:

- 1) la presenza di un avviamento nella società incorporata;
- 2) la presenza di plusvalori latenti nell'attivo della società incorporata, quali ad esempio un plusvalore su una immobilizzazione valutata al costo;
- 3) la necessità di procedere con una svalutazione, in virtù di un peggioramento della condizione economica della società incorporata, che ha determinato la riduzione del proprio patrimonio netto al di sotto di quanto era stato precedentemente pagato dalla società incorporante. È, ovvio, che in tale contesto, la società incorporante che si

Tavola 5 - Iter legislativo

| | Documenti Utili | Adempimenti |
|---|-----------------------------------|---|
| Prima Fase | Progetto di fusione/scissione | Deposito presso le società partecipanti |
| | Situazioni Patrimoniali | Iscrizione nel Registro delle Imprese |
| | Relazione CdA | |
| | Relazione Esperto | |
| Decorsi 30 giorni (salvo il minor termine nei casi di rinuncia dei soci) | | |
| | Documenti Utili | Adempimenti |
| Seconda Fase | Delibera della decisione dei soci | Iscrizione nel Registro delle Imprese |
| Decorsi 60 giorni (salvo l'accordo con i creditori o le altre esimenti) | | |
| | Documenti Utili | Adempimenti |
| Terza Fase | Atto | Iscrizione nel Registro delle Imprese |
| | | Deposito presso le società partecipanti |

renda conto dell'irreversibilità del *trend* negativo della società incorporata, avrebbe già precedentemente dovuto procedere con l'iscrizione di una svalutazione.

L'avanzo di fusione, invece, si genera nel caso opposto, ovvero nelle situazioni in cui la partecipazione sia iscritta in bilancio per un valore inferiore rispetto al patrimonio netto della società incorporata. L'avanzo deve, quindi, essere iscritto nel passivo patrimoniale della società incorporante e le cause possono essere ricercate tra:

- la presenza di un *badwill*, ovvero di un avviamento negativo della società incorporata, per cui si presume una riduzione del patrimonio netto futuro;
- la presenza di minusvalori latenti;
- la presenza di miglioramento della condizione economica della società incorporata, che ha determinato l'aumento del proprio patrimonio netto al di sopra di quanto era stato precedentemente pagato dalla società incorporante.

Differenze da concambio

Le operazioni straordinarie della fusione e della scissione, a differenza di quanto accade ad esempio nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, non prevedono la corresponsione di denaro, bensì il "pagamento" ai soci viene eseguito attraverso l'attribuzione di quote o azioni. Queste sono assegnate in base al rapporto di cambio che deve essere indicato nella relazione dell'organo amministrativo e nella relazione dell'esperto indipendente. Come indicato precedentemente, tale problematica non emerge nel caso di operazione straordinaria semplificata, vale a dire ove i soci sono gli stessi in tutte le società interessate

e hanno uguali rapporti di forza. In tale circostanza, infatti, la società risultante avrà sempre la stessa compagine societaria, con la presenza dei medesimi soci e delle medesime percentuali di proprietà sul capitale.


Il rapporto di cambio, quindi, esprime il numero di partecipazioni nella società risultante dall'operazione (incorporante o *newco* in caso di fusione oppure beneficiaria nella scissione) che devono essere assegnate ai soci delle società pre esistenti (incorporate o fuse in caso di fusione oppure scisse nella scissione), da calcolarsi previa valutazione dei complessi aziendali interessati.

Per chiarire meglio si immagini il caso di una fusione con costituzione di una nuova società. Le società partecipanti alla fusione devono fissare liberamente un capitale nominale della *newco* e la partecipazione allo stesso deve essere proporzionale alla quota di capitale economico apportato. Il capitale economico, infatti, non è rappresentativo del patrimonio netto nominale, bensì rappresenta il reale valore della società, a cui in condizioni di libero mercato, in una transazione con parti consapevoli, sarebbe alienata la società stessa.

Il rapporto di cambio, quindi, viene determinato rapportando il numero delle azioni, che esprime la quota di capitale di spettanza della specifica compagine sociale, come determinata in base al capitale economico, al numero di azioni in cui è diviso il relativo capitale sociale da annullare.

Esemplificando, si pensi a due società, Alfa e Beta, di cui la prima partecipata al 50% dal socio W e al 50% dal socio X, mentre la seconda è partecipata al 30% dal socio Y e al 70% dal socio Z (Tavola 6).

Tavola 6 - Situazione pre fusione delle società Alfa e Beta



Operazioni straordinarie

Inoltre, si considerino i valori del capitale economico rappresentati nella Tavola 7.

Fissato liberamente il valore del capitale sociale nominale della *Newco*, ad esempio pari a 80, la quota di partecipazione dei vari soci deve essere determinata secondo la seguente proporzione:

CS Newco: VE Newco = CS Socio X: VE socio X

ove con CS si fa riferimento al capitale sociale nominale e con VE si fa riferimento al valore economico.

Adottando tale formula, il Socio X deve avere una partecipazione al nuovo capitale sociale e, quindi, un equivalente valore delle quote, pari a:

$$80: 2000 = x: 250$$

da cui, il valore del capitale sociale nominale nella nuova società del Socio X, deve essere pari a 10.

Allo stesso modo si possono trovare le quote degli altri soci, che risultano pari, rispettivamente, a:

- Socio W = 10
- Socio Y = 18
- Socio Z = 42

Da tutto ciò, appare evidente quanto sia importante la determinazione del rapporto di cambio. Le operazioni straordinarie, infatti, potrebbero essere effettuate con il solo fine, da parte della proprietà, di ridurre arbitrariamente le quote di partecipazione di quei soci di

minoranza, che non possono opporsi in quanto non aventi le maggioranze richieste dalla legge. Proprio nella tutela dei terzi, si è quindi mosso il legislatore, prevedendo la necessaria relazione di un esperto indipendente che valuti, con tanto di perizie, i valori economici delle società interessate, e una serie di responsabilità in capo allo stesso che non adempia correttamente al proprio incarico.

Il legislatore ha, altresì, permesso alle società risultanti di iscrivere nel proprio bilancio i diversi valori derivanti dal capitale economico, potendo, quindi, iscrivere i valori reali e non nominali delle società fuse o incorporate, generando, anche in tale caso, dei disavanzi o avanzi, che prendono il nome di differenze da concambio.

Ripercorrendo l'esempio precedente, si può osservare come il valore economico nella società Alfa sia in realtà inferiore al valore nominale, mentre all'opposto accade nella società Beta. Nel bilancio iniziale della *Newco* possono essere riportati i valori economici delle due società partecipanti, che produrranno un avanzo da concambio di 100, con riferimento alla società Alfa, e un disavanzo da concambio di 1.400 per la società Beta (1).

Nota:

(1) Per le spiegazioni di tali differenze, si rimanda a quanto precedentemente verificato per le differenze da annullamento.

Tavola 7 - Esempio di rapporto di cambio

| | Capitale sociale nominale | Percentuale | Capitale Economico |
|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Socio W | 300 | 50,00% | 250 |
| Socio X | 300 | 50,00% | 250 |
| Totale per Alfa | 600 | | 500 |
| | | | |
| Socio Y | 30 | 30,00% | 450 |
| Socio Z | 70 | 70,00% | 1.050 |
| Totale per Beta | 100 | | 1.500 |
| | | | |
| Totale generale | 700 | | 2.000 |